




# CITTÀ DI SANT'ANGELO LODIGIANO

PROVINCIA DI LODI



ORDINANZA N. 94

**OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA' DI ACCONCIATORE, BARBIERE, ESTETISTA E TATUATORE**

## IL SINDACO

**PREMESSO** che l' articolo 12 del Regolamento Regionale sulla " Disciplina dell' attività di acconciatore in attuazione dell' art 21 bis della Legge regionale 16.12.1989 n 73 di Disciplina Istituzionale dell' Attività dell' Artigianato Lombardo" del 28 Novembre 2011 n 6 s.m.i. demanda ai Comuni gli orari di apertura e di esercizio dell' attività di Acconciatore ;

**RICHIAMATO** il D.L. n 7 del 31.01.2007 , convertito nella Legge n. 40 del 02.04 .2007 disciplinante misure urgenti per la liberalizzazione di alcune attività economiche, mediante il quale è stato disposto che le attività di acconciatore ed estetista non possono essere subordinate all' obbligo di chiusura;

**RITENUTO** di regolamentare gli orari di apertura e chiusura da osservarsi da parte delle attività di barbiere, acconciatore, estetista e tatuatore, tenendo conto che gli stessi devono rispondere alle finalità di massimo servizio per il consumatore, nel rispetto delle norme e delle relazioni sindacali in materia di lavoro;

**CONSIDERATO** che il prolungamento fino a tarda sera dell'orario di apertura delle attività di acconciatore /estetista /tatuatore costituisce pregiudizio alla tranquillità, all'ordine e al decoro pubblico;

**PRESO ATTO** che l'art 31 del D.L. n 201 del 06.12.2011 convertito nella Legge n. 214 del 22.12.2011, recante "Disposizione urgente per la crescita e l' equità e il consolidamento dei conti pubblici", ha liberalizzato esclusivamente gli orari delle attività economiche delle attività commerciali di cui al D.lgs. 114/98 nonché attività di somministrazione alimenti e bevande;

**RILEVATO** che il potere di regolamentazione di orario su un elenco di tipologie di attività produttive, la cui qualificazione deve ritenersi aperta, prescindendo dall'accezione tecnica delle categorie economiche, ricomprende le attività artigianali, con nozione ampia della dizione "esercizi commerciali", rilevata con la clausola di chiusura di "servizi pubblici " ;

**ACCERTATO** che anche in assenza di una determinazione puntuale delle attività del Consiglio Comunale , il potere del Sindaco non può essere pregiudicato, essendo le definizioni di cui all' art. 50 del D. lgs 267/2000 s.m.i costituenti un contenitore che ricomprendono attività eterogenee;

**RICHIAMATA** la sentenza n. 1567/2019 del Consiglio di Stato con la quale è stato ribadito che il Sindaco, quale capo dell' Amministrazione Comunale, ha il potere di disciplinare gli orari di apertura e chiusura delle attività commerciali con un'ordinanza di natura ordinaria e regolatoria;

**RITENUTO** di adottare nelle more di redazione del regolamento in premessa narrato provvedimenti atti a regolamentare gli orari delle attività di acconciatore:

C\_1274 - C\_1274 - 1 - 2024-11-23 - 0037891

## VISTI:

- la legge 17 agosto 2005 n. 174 “Disciplina dell’attività di acconciatore “;
- la legge 4 gennaio 1990 n. 1 “Disciplina dell’attività di estetista“ e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art 50 comma del D-Lgs 267/2000 s.m.i.
- il regolamento regionale 28/11/2011 n. 6 “Disciplina dell’attività di acconciatore in attuazione dell’art. 21bis della legge Regione Lombardia 16 dicembre n.73, Disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo”, come modificato dal regolamento regionale 4 del 29/01/2018;
- la DGR X/4936 del 21/03/2016 “Disciplina dell’attività di estetista in attuazione dell’art. 21bis della l.r.73/89”;
- la l.r. 23 luglio 2021 n.13 “Disciplina delle attività di tatuaggio e piercing”;
- la L. 689 del 24 novembre 1981;

## ORDINA

**Che a far data dal 25 novembre 2024 fino all’entrata in vigore del Regolamento comunale, gli orari giornalieri dell’attività di acconciatore, estetista e di tatuatore, e le giornate di chiusura annuali siano così stabiliti:**

1. L’orario giornaliero dell’attività dovrà essere compreso nella fascia oraria tra le 8,00 e le 20,00, dal lunedì alla domenica. All’interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l’orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell’arco della giornata;
2. In caso di svolgimento dell’attività all’interno di strutture ove l’attività prevalente risulta essere di altro tipo l’orario di esercizio dovrà essere conformato all’orario della struttura prevalente;
3. Gli esercizi hanno la facoltà di restare chiusi in un giorno di ogni settimana liberamente scelto dal titolare dell’attività. Ciò non preclude la possibilità per il singolo operatore di decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana, sempre nel rispetto dell’obbligo della comunicazione preventiva alla clientela, nell’ambito delle norme a tutela del consumatore;
4. Agli esercenti è consentito di protrarre l’attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di far accedere dall’esterno, per non oltre mezz’ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all’orario di chiusura stabilito;
5. Gli esercizi devono esporre esternamente e in modo ben visibile un cartello, anche ad esercizio chiuso, indicante l’orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l’indicazione del giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, eventualmente prescelti;
6. L’orario scelto dovrà comunque tener conto che un responsabile tecnico deve essere costantemente presente nell’esercizio durante lo svolgimento dell’attività. (preposto che possiede i requisiti tecnico-professionali – che di norma indicano in SCIA)
7. Nell’ipotesi di esercizio congiunto con più attività, oggetto della presente ordinanza, deve essere individuato un orario univoco senza possibilità di differenziare lo stesso in base alle diverse attività esercitate;
8. In caso di sub-ingresso si intende valido l’orario indicato dal precedente titolare fino a quando il sub-entrante comunicherà differenti orari
9. La scelta dell’orario deve essere comunicata al Comune di Sant’Angelo Lodigiano, sia in caso di nuova apertura dell’esercizio che di subingresso. Tale comunicazione deve essere effettuata contestualmente all’inizio dell’attività, allo Sportello Unico Attività Produttive
10. L’esercente è tenuto ad osservare l’orario indicato e a comunicare anticipatamente al Comune di Sant’Angelo Lodigiano l’eventuale modifica dell’orario di apertura e chiusura. Detta modifica non deve essere occasionale; il pubblico dovrà essere informato a mezzo di un cartello esposto all’esterno e all’interno del locale ove si svolge l’attività. In caso di urgenza il cartello con la dicitura **CHIUSO** deve essere affisso all’esterno del locale comunicando al Comune di



Sant'Angelo Lodigiano i motivi che hanno reso impossibile la preventiva comunicazione di chiusura;

11. Modifiche agli orari ed al calendario dei giorni di apertura e chiusura delle attività di cui al presente articolo, sono adottati con ordinanza del Sindaco sentite le Organizzazioni di categoria e sindacali.
12. E' indetta la chiusura obbligatoria nelle seguenti festività : 1 Gennaio - 25 e 26 Dicembre
13. Ai trasgressori si applica la Sanzione Amministrativa Pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00

### **DISPONE**

La pubblicazione della Presente a Ordinanza all' Albo Pretorio On line del Sito Istituzionale Comune di Sant' Angelo Lodigiano

### **PRESCRIVE**

la trasmissione della presente Ordinanza alla Questura di Lodi Divisione PASI al Comando Provinciale dei Carabinieri di Lodi, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Stazione Carabinieri di Sant' Angelo Lodigiano e alla Polizia Locale di Sant' Angelo Lodigiano.

### **INCARICA**

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale al controllo per il rispetto della presente Ordinanza

### **INVIA**

La presente Ordinanza per conoscenza alla Confartigianato e Confcommercio di Lodi

La presente Ordinanza entra in vigore il **25 novembre 2024** a seguito della pubblicazione all' Albo Pretorio On-Line del Sito Istituzionale del Comune di Sant' Angelo Lodigiano

### **AVVERTE**

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso alternativo

- Al Tribunale Amministrativo Regione Lombardia di Milano entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione
- Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza

La presente Ordinanza avrà efficacia sino all'entrata in vigore del Regolamento comunale Acconciatori

**IL SINDACO**  
**Dott. Cristiano Devecchi**



